

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 114/1959 (CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO DEI PESCATORI).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già rappresentato.

Come già comunicato con i precedenti rapporti, in Italia, il settore della pesca è regolamentato, in via generale, dal Codice della navigazione (articoli 219 e seguenti) e dal relativo Regolamento per la navigazione marittima (articolo 408).

Una disciplina più specifica è prevista: dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 che ha abrogato gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963, la quale rimane in vigore per i rimanenti articoli; dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965), che rimane in vigore fino all'emanazione del nuovo Regolamento di cui all'articolo 10 del precitato decreto legislativo n. 153/2004; dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; dall'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, sottoscritto in data 8 marzo 2005 dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA) e dalle Organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL E UILA-Pesca.

Prima di fornire le informazioni richieste con il questionario in ordine al contratto di arruolamento dei pescatori appare opportuno, al fine di delineare un quadro completo della materia in argomento, illustrare le disposizioni del D.P.R. n. 1639/1968 ritenute più rilevanti.

L'articolo 7 individua, in rapporto al fine perseguito dall'attività di pesca, tre classi di pesca: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.

La pesca professionale, come meglio specificato dall'articolo 1, 2° comma, del decreto legislativo n. 153/2004, è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali.

La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dagli Istituti scientifici riconosciuti e dagli Istituti di ricerca e ricercatori singoli autorizzati.

La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativa o agonistico.

Per quanto riguarda la pesca professionale, l'articolo 9, con riferimento alle categorie di navi abilitate alla pesca e alle categorie di pesca previste dall'articolo 220

del Codice della navigazione e dall'articolo 408 del Regolamento per la navigazione marittima, individua vari tipi di pesca professionale: pesca costiera, che si divide in pesca locale e pesca ravvicinata, pesca mediterranea o di altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica.

Il precitato articolo 9 (e anche l'articolo 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro) precisa, inoltre, che la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, la pesca ravvicinata nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, la pesca mediterranea o di altura nelle acque del mare Mediterraneo oltre le 20 miglia e la pesca oceanica oltre gli Stretti.

L'articolo 10 stabilisce, inoltre, che è da considerare pesca professionale anche "quella esercitata mediante impianti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini".

Appare altresì opportuno segnalare le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo n. 153/2004.

L'articolo 2, che ha sostituito l'articolo 9 della legge n. 963/1965, prevede l'iscrizione di tutti coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale nel pertinente Registro dei pescatori marittimi, istituito presso le Capitanerie di porto.

L'articolo 5, 1° comma, stabilisce che per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.

L'articolo 32 del D.P.R. n. 1639/1968 precisa che il precitato Registro consta di due parti: nella prima parte sono iscritti coloro che esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti coloro che esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca.

L'articolo 2 precisa altresì che l'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o Istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Parimenti, l'articolo 3, che ha sostituito l'articolo 11 della legge n. 963/1965, prevede l'obbligo di iscrizione degli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima nel Registro delle imprese di pesca, istituito presso le Capitanerie di porto.

L'articolo 63 del D.P.R. n. 1639/1968 precisa tale Registro è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. stesso.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 153/2004, che ha sostituito l'articolo 12 della legge n. 963/1965, stabilisce, inoltre, che le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale, devono essere muniti di licenza di pesca.

In riferimento ai quesiti di cui all'**articolato della Convenzione** si ribadisce quanto segue.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si precisa che l'espressione "nave da pesca" è riferita a ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione Europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare (articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298).

In base all'articolo 8 del D.P.R. n. 1639/1968, le navi destinate alla pesca marittima professionale si distinguono in :

- navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
- navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
- navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
- navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera locale;
- navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
- navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

In merito all'articolo 2, si precisa che il termine "pescatore" è riferito a qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave da pesca.

L'articolo 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro precisa che in ogni caso è considerato membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato.

In merito all'articolo 11, riguardante il contratto di arruolamento dei pescatori, si precisa che la materia è disciplinata dal Codice della navigazione (articoli da 323 a 375), dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dal contratto individuale.

Al riguardo, occorre segnalare che l'articolo 374 del Codice della navigazione, a cui si rinvia, precisa quali dei precitati articoli del Codice possono essere derogati dai contratti collettivi e dal contratto individuale.

Per quanto riguarda la stipula del contratto di arruolamento, si fa presente che all'atto dell'imbarco viene firmata dalle parti una "convenzione di imbarco".

L'articolo 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che:

- il contratto di lavoro, di norma, sarà a tempo indeterminato, ma è data facoltà alle parti di stipulare anche convenzioni di imbarco per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca. Le parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali. Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca". Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali. Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale;
- la convenzione di imbarco, da stipularsi, ai sensi dell'articolo 328 del Codice della navigazione, a pena di nullità, per atto pubblico, davanti all'Autorità marittima (Capitaneria di porto) e se all'estero davanti all'Autorità consolare, verrà redatta in conformità al modello allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro (pagine 37 e 38);
- copia delle convenzioni di imbarco dovranno essere depositate, a cura degli armatori, presso le autorità competenti: Capitanerie di porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

Si rappresenta, altresì, che al marittimo prima della sottoscrizione della convenzione di imbarco, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 328 del Codice della navigazione e come si può rilevare dal modello della convenzione di imbarco, viene data lettura delle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro e della stessa convenzione di imbarco.

L'articolo 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che una copia della convenzione di imbarco deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera di assunzione.

In merito all'articolo 4 della Convenzione in esame, si fa presente che l'articolo 4 del Contratto collettivo precisa che le organizzazioni stipulanti si impegnano a ritenere il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 marzo 2005 come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro della pesca marittima.

Aggiunge, altresì, che qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal Contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dallo stesso.

Le organizzazioni stipulanti dichiarano, inoltre, ad ogni effetto, di astenersi dall'eventuale stipula in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei alla presente convenzione, ed escludono che l'eventuale adesione al Contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipula di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del Contratto collettivo di cui trattasi.

La previsione di cui all'articolo 5 della Convenzione trova applicazione per effetto dell'articolo 122 del Codice della navigazione, il quale prevede che la gente di mare sia munita di un libretto di navigazione (che sostituisce il comune libretto di lavoro) su cui dovranno essere annotati i servizi e le mansioni svolte a bordo della nave.

La previsione dell'articolo 6 trova applicazione per effetto dell'articolo 332 del Codice della navigazione, il quale stabilisce che la convenzione di imbarco deve enunciare: il nome del peschereccio sul quale il pescatore deve prestare servizio; il cognome ed il nome del pescatore; l'anno ed il luogo di nascita; il domicilio; il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione; la qualifica e le relative mansioni; il viaggio o i viaggi da compiere ed il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato; la retribuzione; il luogo e la data della conclusione del contratto; l'indicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto di arruolamento, si fa presente che il Codice della navigazione ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro ne disciplinano ampiamente le varie ipotesi.

L'articolo 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che il contratto di imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 10 per tutti i gradi e le categorie.

Stabilisce, altresì, che l'armatore può sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, e che il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

Si segnala inoltre che quanto previsto dall'articolo 41 non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di scarica, sia in porti nazionali che esteri.

L'articolo 63 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede la risoluzione del contratto nel caso di chiamata di leva o di richiamo alle armi del marittimo, al quale, tuttavia, nel limite del possibile, verrà riconosciuto, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.

La previsione di cui all'articolo 7, trova applicazione per effetto dell'articolo 328 del Codice della navigazione, 2° comma, il quale stabilisce che il contratto di arruolamento, a pena di nullità, deve essere annotato dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza della nave.

In merito all'articolo 8, si precisa che l'articolo 48 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in conformità alla previsione di cui all'articolo 333 del Codice della navigazione, stabilisce che il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del Contratto collettivo nazionale di lavoro e degli Accordi integrativi, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che sia prescritta dall'autorità, nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, di comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

In merito all'articolo 9, si fa presente che tutti gli altri casi di cessazione e di risoluzione del contratto di lavoro del marittimo ed i diritti allo stesso riconosciuti in tali ipotesi sono disciplinati dall'articolo 340 e seguenti (da 340 a 368) del Codice della navigazione.

Tra le ipotesi previste dalle predette disposizioni sono contemplate tutte quelle menzionate nell'articolo della Convenzione in esame: volontà delle parti, morte del pescatore, e perdita o innavigabilità del peschereccio (articolo 343).

La previsione di cui all'articolo 10 trova applicazione per effetto del precitato articolo 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale prevede la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile e per giustificato motivo.

La giusta causa si configura qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, mentre il giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

La previsione di cui all'articolo 11 trova applicazione per effetto dell'articolo 346 del Codice della navigazione, il quale stabilisce che l'autorità marittima o quella consolare, su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi

fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i vivere nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, l'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto, e dalle Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Articoli 122, 149, 219, 220 e 223 del Codice della navigazione;
- Articoli da 323 a 375 del Codice della navigazione;
- Articolo 408 del Regolamento per la navigazione marittima;
- Articolo 2119 del Codice civile;
- Articolo 118 della Costituzione;
- Legge 14 luglio 1965, n. 963;
- D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965);
- Articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
- Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
- Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, sottoscritto in data 8 marzo 2005 dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA) e dalle Organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL E UILA-Pesca.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.